
 Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle CAUSE DI INCOMPATIBILITA' (da applicare a commissari e segretari di concorsi)	Vers. 1/2016 pag. 1
---	---	------------------------

Il/La sottoscritto/a MANNARINO SAVINA
 nato/a a PAVIA il 12.11.1957
 componente / segretario della Commissione di concorso per n. 1 posto di dipendente medico di cardiologia

presa visione dell'elenco dei partecipanti

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHARA

- che non sussistono tra sé e i concorrenti situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili;
- ai sensi di quanto previsto dall'art.35-bis del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)

data 20.10.2022

C.F. MNN SVN 57 S 52 G 388 S
 MANNARINO SAVINA
 Il dichiarante:
 MANNARINO SAVINA
 COCCO

SEZIONE VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI

Art. 51 (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave in amicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 (Ricusazione del giudice)

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.